

Sentenza n. 287 del 12 aprile 2005

Pubblica udienza del: 23 febbraio 2005

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Luigi Ranalli

Titoletto:

Ambiente – profilo ecologico - valutazione impatto ambientale – installazione telefonia mobile - necessità.

Abstract:

La necessità della preventiva acquisizione della valutazione dell'impatto ambientale per "l'installazione" delle infrastrutture necessarie per le comunicazioni mobili e personali, prevista dall'art.2 bis, II comma, del D.L. 1° maggio 1997, n.115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n.189, vigente all'epoca della rilasciata autorizzazione edilizia, è una prescrizione di immediata ed inderogabile applicazione, anche in assenza di specifica normativa regionale e di rischi sanitari per la popolazione e, quindi, affatto sostituibile con una loro positiva valutazione, effettuata dall'organo regionale competente ai sensi del D.M. 10 settembre 1998, n.381.

TESTO:

SENTENZA

sul ricorso n.1091 del 2000 proposto da \*\*\*, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Maria Stramigioli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ancona, Corso Stamira n.29;

contro

il COMUNE di OSIMO, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

della \*\*\*, con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante, avv. \*\*\*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Alesi, Gennaro Contardi e Gianni Marasca ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Ancona, Via Mamiani n.14;

per l'annullamento

- dell'autorizzazione edilizia 30.6.2000 n.240 per l'installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare sull'acquedotto comunale in P.za Duomo di Osimo;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, compresi il parere dell'ARAM del 17.4.2000 e la deliberazione 15.6.2000 n.160 della Giunta comunale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio della \*\*\*;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005, il Cons. Luigi Ranalli;

Uditi l'avv. Stramigioli per i ricorrenti e l'avv. Marasca (in preliminari) per la società controinteressata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis

DIRITTO

E' impugnata, unitamente agli atti presupposti, l'autorizzazione edilizia 30.6.2000 n.240 con cui il Dirigente del Dipartimento del territorio del Comune di Osimo ha assentito la costruzione da parte della \*\*\* di un impianto radio base per telefonia cellulare sull'immobile di proprietà dell'ASPEA (acquedotto comunale) in piazza Duomo di Osimo.

Il Collegio considera preliminarmente infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, non essendo affatto necessario, a tal fine, dare anche specifica prova documentale dell'effettiva loro residenza nei pressi dell'impianto contestato, dal momento che la sua costruzione ha comunque riflessi di natura ambientale ed edilizia, oltre che sanitaria, affatto di per sé necessariamente limitati alle sue immediate vicinanze.

Ugualmente infondata è l'altra eccezione di carenza di un interesse attuale all'impugnazione, perché l'attivazione dell'impianto era, all'epoca subordinata, ad altro e successivo provvedimento, proprio perché l'incidenza sull'ambiente è immediatamente attuato già con la sua costruzione, che, comunque, costituisce, nello stesso tempo, anche una modifica dell'assetto edilizio esistente.

Tanto premesso, il Collegio considera fondata la dedotta violazione dell'art.2/bis, II comma, del D.L. 1° maggio 1997 n.115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997 n.189.

Innanzitutto, nel caso specifico non ha alcuna rilevanza la disciplina legislativa sopravvenuta all'atto impugnato (v.si D.Lgs. 4 settembre 2002, n.198 e D.Lgs. 1° agosto 2003, n.259), anche se ha diversamente e profondamente modificato il procedimento amministrativo per la costruzione degli impianti di che trattasi, essendo noto principio di diritto che la legittimità degli atti amministrativi va esaminata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento

della loro emanazione.

Orbene, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons.St., sez.VI, 28 marzo 2003, n.1619 e 4 giugno 2002, n. 2329; TAR Emilia Romagna, PR, 21 maggio 2003, n.279; TAR Lazio, LT, 22 marzo 2002, n.341; TAR Campania, NA, sez.IV, 5 dicembre 2001, n.5232) la necessità della preventiva acquisizione della valutazione dell'impatto ambientale per "l'installazione" delle infrastrutture necessarie per le comunicazioni mobili e personali, prevista dall'art.2 bis, II comma, del D.L. 1° maggio 1997, n.115, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n.189, vigente all'epoca della rilasciata autorizzazione edilizia, è una prescrizione di immediata ed inderogabile applicazione, anche in assenza di specifica normativa regionale e di rischi sanitari per la popolazione e, quindi, affatto sostituibile con una loro positiva valutazione, effettuata dall'organo regionale competente ai sensi del D.M. 10 settembre 1998, n.381.

Di conseguenza, assorbito ogni altro e relativo motivo di gravame, l'impugnazione dell'autorizzazione edilizia 30.6.2000 n.240 va accolta e tanto comporta l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell'impugnazione degli atti presupposti (parere dell'ARPAM e deliberazione n.160/2000 della Giunta comunale), essendo questi atti privi di diretti ed immediati effetti lesivi in quanto del tutto inidonei ad autorizzare di per sé la costruzione del contestato impianto.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.”